



“LE ISPEZIONI DEL LAVORO”

Relatore Dott. Daniele Sanna

INDICE DELLA LEZIONE

- Conciliazione monocratica
- La diffida accertativa
- I rimedi avverso i provvedimenti di diffida accertativa;
- Principi generali del reato in materia di lavoro
- Pubblici ufficiali e materia penale
 - l'ispettore del lavoro Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
 - le modalità di azione durante la vigilanza dell'ispettore U.P.G.;
 - i poteri dell'U.P.G.;
 - la verbalizzazione penale.
- La prescrizione obbligatoria
 - l'istituto;
 - i presupposti;
 - il procedimento.



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

Art. 11 D.Lgs n.124 del 2004
Circolare MLPS n.36 del 2009

La conciliazione monocratica è uno strumento utile a dirimere quelle controversie, tra datore di lavoro e lavoratore, che possono essere oggetto di una conciliazione stragiudiziale.



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

Circolare ministeriale n.36/09:
ambito di applicazione

Tutti i tipi di lavoro subordinato

Anche il caso in cui il lavoratore sia titolare di un
rapporto di lavoro autonomo.

Sono esclusi i rapporti di lavoro oggetto di
certificazione ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n.276
del 2003 (specifica procedura ex art. 80)



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

Circolare ministeriale n.36/09:
oggetto della conciliazione


Quelle controversie che possono essere oggetto di atti disponibili da parte del datore di lavoro e da parte del lavoratore (diritti natura patrimoniale).



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

Circolare ministeriale n.36/09:
oggetto della conciliazione

Sono escluse dalla conciliazione monocratica i casi di irregolarità significativamente grave ed incisiva:

- I casi di diretta ed esclusiva rilevanza penale (la fattispecie deve integrare un reato);
 - Interessano lavoratori ulteriori oltre al denunciante (altri lavoratori e fenomeni di rilevante impatto sociale, salvo tutti identificabili nominativamente);
 - Riguardano fenomeni di elusione particolarmente diffusi nel territorio di riferimento della denuncia;
 - Riguardano esclusivamente profili di natura contributiva, previdenziale ed assicurativa.
- 

LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

Tipi di conciliazione

Due tipi di conciliazione monocratica:

-Preventiva all'accesso ispettivo;

-Contestuale all'accesso ispettivo.

In entrambi i casi l'attivazione della conciliazione monocratica interrompe i termini per la contestazione delle violazioni ai sensi dell'art.14 della legge n.689 del 1981, fino all'esito della procedura medesima, adempimento compreso



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

Conciliazione preventiva all'accesso
ispettivo: presupposti

I presupposti per la conciliazione preventiva sono:

- Richiesta di intervento;
- Presupposti sostanziali;
- Non essere iniziato ancora il procedimento ispettivo;



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

Conciliazione preventiva all'accesso ispettivo:
procedimento

- Valutazione sostanziale della richiesta di intervento;
- Assegnazione ad un funzionario, anche non ispettore, della pratica;
- Convocazione delle parti in DTL;

Nella convocazione si avverte le parti che possono farsi assistere da rappresentanti sindacali o da professionisti abilitati ex L. 12/79 durante la procedura di conciliazione



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

Conciliazione contestuale all'accesso
ispettivo:

Art. 11, comma 6 D.Lgs n.124/04

- Accesso ispettivo in corso, presupposti
- Valutazione *in loco* dell'esistenza dei presupposti sostanziali per definire in via conciliativa sulle questioni per le quali emergano i presupposti per effettuare la "conciliazione";
- Redazione apposita relazione alla DTL di appartenenza;
- Necessario il consenso delle parti alla conciliazione, che va verbalizzato appositamente anche successivamente al verbale di primo accesso;
- Il consenso delle parti può essere reso anche separatamente e con atti diversi



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

Conciliazione contestuale all'accesso
ispettivo:
esclusione (Circolare MLPS n.24/04)

Nel caso in cui la richiesta di intervento non sia stata ammessa alla conciliazione preventiva, non può essere ammessa durante l'accesso come conciliazione contestuale.



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

Esiti della conciliazione

La procedura di conciliazione è oggetto di un apposito verbale che riassume i fatti ed espone gli esiti.

E' sottoscritto dal funzionario delegato e dalle parti (ove presenti)

Il funzionario delegato può non sottoscrivere il verbale ove lo ritenga manifestamente volto ad eludere l'applicazione della tutela pubblicistica posta a favore del lavoratore



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

L'accordo ed i suoi
effetti

In caso di accordo la sottoscrizione del verbale e l'adempimento degli obblighi da parte del datore di lavoro – pagamento retribuzione e contributi previdenziali e dei premi assicurativi– estingue il procedimento ispettivo.

La conciliazione adempiuta è inoppugnabile ex art 2113 comma 4.



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

Determinazione del contenuto patrimoniale dell'accordo

Retribuzione: può essere determinata anche in misura inferiore ai minimi contrattuali di riferimento (e' nella disponibilità del lavoratore);

Contributi previdenziali e premi assicurativi: determinati in funzione della retribuzione e mai sotto i minimali previsti dalla legge
(Circolare MLPS 24/2004, INPS 132/2004, 6/2007, Nota Ministero 5222/2006).

Sanzioni previdenziali: determinate ai sensi dell'art.116, comma 8 , lett b) della L. n.388/2000 – pentimento operoso – pari al dovuto maggiorato del 5, 5 % (Nota MLPS n. 5222/2006; INPS circ. n. 6 del 2007).

In ogni caso oggetto dell'accordo è un periodo di lavoro determinato ed ammesso da entrambe le parti, non sono ammissibili conciliazioni novative a saldo e stralcio.



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

Determinazione del contenuto patrimoniale
dell'accordo

- Si ha la transazione novativa quando la situazione preesistente viene interamente sostituita dalla transazione; diversamente la transazione è non novativa.
- Dunque la transazione novativa si distingue da quella semplice per il fatto di essere negozio non ausiliario, bensì principale nel senso che in esso diritti ed obbligazione trovano la loro unica fonte.



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

L'accordo ed i suoi effetti:
differimento e rateizzazione

In caso di differimento dei versamenti o di pagamento rateale il verbale è efficace dopo il versamento o il pagamento dell'ultima rata entro il termine concordato.

Il datore deve comunicare alla DTL la prova dell'integrale pagamento



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

L'esito negativo della conciliazione

Ipotesi di esito negativo:

- Mancato accordo tra le parti;
- Una delle parti non si presenta;
- Nel caso di attività ispettiva avviata una delle parti non presta il suo consenso;
- Mancata sottoscrizione del funzionario;
- Mancato adempimento da parte del datore di lavoro.



LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA

L'esito negativo della conciliazione

Nel caso di esito negativo la procedura ispettiva prosegue il suo iter.

Il verbale sottoscritto e non adempiuto può acquistare valore di titolo esecutivo (art.11 del D.Lgs n.124/04)



LA DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI

Artt. 12 e 13 D.Lgs n.124 del 2004

Il soggetto sanzionato può essere destinatario di un provvedimento di “diffida ad adempiere”

Due tipi:

-Patrimoniale: diffida al datore di lavoro di corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultano accertate quali crediti retributivi dovuti in base al CCNL e non corrisposti;

-Obbligatoria: diffida al trasgressore e l'obbligato in solido a regolarizzare le inosservanze materialmente sanabili;



LA DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI

La diffida accertativa:
art. 12 D.Lgs n.124 del 2004

“Qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.”



LA DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI

La diffida accertativa art. 12 D.Lgs n.124 del 2004:
presupposti della diffida

- Accesso ispettivo
- Accertata l'esistenza di crediti patrimoniali in favore del lavoratore;
- Determinazione degli importi dovuti da parte del personale ispettivo usando il CCNL di categoria delle OO.SS. maggiormente rappresentative;



LA DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI

La diffida accertativa art. 12 D.Lgs n124 del 2004:
esiti del provvedimento di diffida

- Pagamento delle somme diffidate;
- Richiesta tentativo di conciliazione da parte del datore di lavoro (comma 2, art.12, D.L.gs n.124 del 2004);
- Ricorso al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro, art. 17 D.Lgs n.124 del 2004;
- Inadempimento e decadenza termini a difesa del datore di lavoro.



LA DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI

La diffida accertativa art. 12 D.Lgs n124 del 2004:
richiesta di conciliazione, comma 2, art. 12 D.Lgs
124/04

Entro 30 giorni dalla diffida il datore può chiedere il tentativo di conciliazione monocratica (stessa procedura), presso la DTL.




LA DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI

La diffida accertativa art. 12 D.Lgs n124 del 2004:
richiesta di conciliazione, comma 2, art. 12 D.Lgs
124/04

Esiti:

- Richiesta conciliazione e accordo raggiunto;
- Richiesta di conciliazione, accordo raggiunto e mancato adempimento dell'accordo;
- Richiesta conciliazione e mancato accordo attestato da apposito verbale;
- Decorrenza termine dei 30 giorni;

Il provvedimento di diffida acquista valore di accertamento tecnico ed efficacia di titolo esecutivo con provvedimento del Direttore della DTL



LA DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI

La diffida accertativa art. 12 D.Lgs n124 del 2004: richiesta di conciliazione, comma 2, art. 12 D.Lgs 124/04

Richiesta conciliazione e accordo raggiunto:

Si applica la disciplina prevista per la conciliazione monocratica ed i relativi obblighi di comunicazione agli organi ispettivi.

Il profilo contributivo non può essere inferiore ai minimi contributivi accertati, alle sanzioni ed agli interessi legali

Negli altri casi la diffida acquista il valore di accertamento tecnico e di titolo esecutivo tramite provvedimento del Direttore della DTL



LA DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI

La diffida accertativa art. 12 D.Lgs n124 del 2004:
ricorso, comma 4, art. 12 D.Lgs 124/04

Contro il provvedimento di diffida reso esecutivo con provvedimento del Direttore – comma 3- il datore di lavoro può presentare ricorso amministrativo davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17 D.Lgs n. 124 del 2004, entro 30 giorni dalla notifica.



LA DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI

La diffida accertativa art. 12 D.Lgs n124 del 2004:
ricorso, comma 4, art. 12 D.Lgs 124/04

- Ricorso presentato dal datore alla DRL competente;
- La DRL li inoltra al Comitato Regionale in composizione allargata;
- Vanno decisi entro 90 giorni dal ricevimento con provvedimento motivato in base all'istruttoria documentale;
- Silenzio rigetto se decorso inutilmente il termine di 90 giorni.

**IL RICORSO SOSPENDE L'ESECUTIVITA' DELLA
DIFFIDA**

PRINCIPI DEL REATO IN MATERIA DI LAVORO

Principio di legalità

E' reato solo la fattispecie che la legge prevede come tale.

Il reato si distingue in:

Delitti

Contravvenzioni



PRINCIPI DEL REATO IN MATERIA DI LAVORO

Delitti e contravvenzioni art. 39 c.p.

La distinzione tra delitti e contravvenzioni è data dalla tipo di pena prevista per ciascuno di essi.

Delitti, puniti con reclusione e multa.

Contravvenzioni, puniti con arresto e ammenda.



PRINCIPI DEL REATO IN MATERIA DI LAVORO

Delitti e contravvenzioni art. 39 c.p.

Caratteristiche della contravvenzione

Le contravvenzioni hanno le seguenti caratteristiche che le differenziano dai delitti:

- Non sono punibili se commesse all'estero;
- Non ammettono il tentativo (art. 56 c.p.);
- Sono ammesse alla procedura di oblazione (art. 162 c.p.);
- Sono ammesse alla procedura di definizione in via amministrativa (art. 15 D.Lgs n.124 del 2004 prescrizione obbligatoria).



PRINCIPI DEL REATO IN MATERIA DI LAVORO

Multa art. 24 codice penale

Multa e ammenda sono sanzioni pecuniarie applicate nel diritto penale

Multa: art. 24 c.p., pena pecuniaria prevista per i delitti che impone il pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 50 euro e non superiore a 50.000 euro, può essere irrogata sola, congiuntamente o alternativamente alla reclusione;



PRINCIPI DEL REATO IN MATERIA DI LAVORO

Ammenda art. 26 codice penale

Ammenda: art. 26 c.p., pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni che impone il pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 20 euro e non superiore a 10.000 euro, può essere irrogata sola, congiuntamente o alternativamente alla arresto.



PRINCIPI DEL REATO IN MATERIA DI LAVORO

Ammenda art. 26 codice penale

Determinazione della sanzione pecuniaria

(Art. 133 bis c.p. e ss):

Nella sua determinazione della sanzione pecuniaria il giudice deve tener conto delle circostanze aggravanti e delle condizioni economiche del contravventore, potendo ridurla fino ad un terzo del minimo od aumentarla fino al triplo del massimo o rateizzarla fino a 30 rate.



PRINCIPI DEL REATO IN MATERIA DI LAVORO

Principio di materialità

La volontà criminosa del soggetto agente deve concretizzarsi in un comportamento che risulti compiutamente a rilevanza esterna.

Il fatto materiale è indispensabile per costituire un disvalore penale e costituisce l'elemento oggettivo o materiale del reato.



I PRINCIPI DEL REATO IN MATERIA DI LAVORO

Principio di sussidiarietà:

diritto penale è *l'extrema ratio*, la pena è giustificata solo quando risulta insufficiente la tutela civile o amministrativa.

I quattro principi generali che caratterizzano la prescrizione penale:

- Principio di legalità;
- Principio di materialità;
- Principio di offensività;
- Principio di colpevolezza.



PRINCIPI DEL REATO IN MATERIA DI LAVORO

Principio di materialità

Il comportamento materiale si divide in queste fasi:

- condotta;
- evento;
- nesso di causalità;
- antigiuridicità;

Il tipo di comportamento può essere:

- commissivo;
- omissivo;



PRINCIPI DEL REATO IN MATERIA DI LAVORO

Principi di offensività e colpevolezza

Ogni ipotesi di reato deve concretizzarsi in una offesa ad bene giuridico che l'ordinamento intende tutelare.

Necessità di un nesso psichico che unisca il soggetto agente alla condotta ed all'evento lesivo.

Esclusione della responsabilità per fatto altrui e la responsabilità oggettiva.

La responsabilità penale è strettamente personale.



PRINCIPI DEL REATO IN MATERIA DI LAVORO

Il reato in materia di lavoro: le caratteristiche principali

Il reato in materia di lavoro è un fatto previsto come tale da una legge posta espressamente a tutela del lavoratore.

E' previsto per specifiche fattispecie delittuose che ledono beni giuridici riconducibili ad interessi dei lavoratori.

Sono previsioni tassative, causalmente e psicologicamente riconducibile al datoriale agente.

Il soggetto datoriale agente risponde solo ed esclusivamente per uno specifico fatto proprio attribuibile per colpa o dolo.



PRINCIPI DEL REATO IN MATERIA DI LAVORO

Il reato in materia di lavoro: le caratteristiche principali

La fattispecie si caratterizza per:

- le modalità di comportamento del datore;
- le caratteristiche personali del soggetto agente;
- le modalità di compimento di un'azione.

I reati in materia di lavoro possono essere sia delitti che contravvenzioni.

La pena sarà proporzionale alla gravità data al fatto quando le altre tutele siano ritenute inefficaci.



PRINCIPI DEL REATO IN MATERIA DI LAVORO

Delitti e contravvenzioni in materia di lavoro

I delitti in materia di lavoro si configurano in diverse aree quali:

- sicurezza del lavoro,
- evasione contributiva,
- lavoro minorile, etc.

Nel lavoro la maggior parte delle fattispecie integrano degli illeciti di tipo contravvenzionale **puniti con la sola ammenda**, ma a seconda della gravità del comportamento la sanzione può essere anche dell'arresto e dell'ammenda congiuntamente o del solo arresto o alternativamente dell'arresto o della ammenda.



PRINCIPI DEL REATO IN MATERIA DI LAVORO

Depenalizzazione

Depenalizzazione: è la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa pecuniaria ed è effettuata riconsiderando il livello di attacco al bene tutelato.

La legge n.689 del 1981 depenalizza molti reati minori in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie convertendoli in illeciti amministrativi – reati puniti con la sola ammenda - e stabilisce regole procedurali per erogare le sanzioni.

Successivi provvedimenti normativi di depenalizzazione relativi ad altre violazioni in materia di lavoro.

Seconda depenalizzazione complessiva L. n.758 del 1994.




PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria art. 6, comma 2, D. Lgs n.124 del 2004, art. 57 c.p.p.

«Art. 357 c.p.p. . (**Nozione del pubblico ufficiale**). - *Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.»



PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria art. 6, comma 2, D. Lgs n.124 del 2004, art. 57 c.p.p.

«Art. 13 L. n.689/81. (**Atti di accertamento**) –

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

*Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
(omissis)*

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. »



PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria art. 6, comma 2, D. Lgs n.124 del 2004, art. 57 c.p.p.

-Polizia di sicurezza:

opera per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

-Polizia giudiziaria:

accerta i reati e assicura i responsabili alla giustizia;

-Polizia amministrativa:

tutela cose e interessi di determinati gruppi di persone e di determinati settori dell'attività sociale.

Le funzioni di Polizia di sicurezza e giudiziaria sono svolte unicamente dallo Stato attraverso suoi organi.



PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria art. 6, comma 2, D. Lgs n.124 del 2004, art. 57 c.p.p.

Con la riforma dei servizi ispettivi l'art. 6 del D.Lgs n.124 del 2004 prevede che l'ispettore del lavoro:

“nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.”




PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria art. 6, comma 2, D. Lgs n.124 del 2004

L'ispettore del lavoro riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria quando accerta la violazione di obblighi o divieti penalmente sanzionati.

Tale ipotesi si può verificare:

- 1) quando apprende o riceve la notizia di reato e svolge la relativa indagine;
 - 2) quando il PM lo investe direttamente dell'indagine circa la notizia di reato e gli delega gli accertamenti;
 - 3) quando in costanza di accertamenti il funzionario ispettivo rilevi gli estremi della sussistenza del reato.
- 

PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria art. 6, comma 2, D. Lgs n.124 del 2004

La differenza tra le due attività è nel diverso approccio verso il soggetto che deve essere ispezionato:

- 1) **Vigilanza amministrativa**: applicazione della legge n.689 del 1981 e delle altre norme speciali che regolano il procedimento ispettivo in materia di lavoro;
- 2) **Vigilanza penale**: applicazione del principio generale previsto dall'art. 220 delle disposizione di attuazione del c.p.p. .



PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:
art. 220 disp. att. c.p.p.

Art. 220 delle disposizione di attuazione del c.p.p.:

“Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.”




PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:
art. 220 disp. att. c.p.p.

Il presupposto per l'applicazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. è l'emersione di precisi indizi di reato, ovvero della sussistenza del fatto, e non della colpevolezza del soggetto ispezionato.

L'attivazione della disposizione in parola obbliga l'applicazione delle norme poste a tutela del diritto di difesa dell'indagato durante gli accertamenti e di tutte le altre norme volte a garantire la legittimità del procedimento penale.



PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:
art. 220 disp. att. c.p.p.

Quando l'attività di vigilanza dell'ispettore del lavoro sia finalizzata ad accertare la sussistenza di uno o più illeciti penali tutti gli atti utili e necessari ad assicurare le fonti di prova ed a raccogliere elementi per l'applicazione della legge penale devono essere compiuti osservando le norme del codice di procedura penale.




PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:
art. 220 disp. att. c.p.p.

L'adozione degli atti tipici di polizia giudiziaria esige, dal momento in cui emergono chiari indizi di reato, il rispetto integrale di ciascuna disposizione posta a tutela dei diversi beni giuridici a pena dell'irregolarità o della nullità dell'accertamento ispettivo.

Solo il rispetto delle norme a difesa della persona consente il legittimo inserimento negli atti d'indagine di natura penale di fatti e circostanze determinanti nel prosieguo delle diverse fasi procedurali.



PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:
garanzie a difesa dell'indagato

Art. 63 c.p.p. prevede l'applicazione di tutte le tutele per l'indagato dal momento in cui emergano indizi di reità:

“1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.”




PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:
i poteri dell' U.P.G. art. 55 e ss.

Ai sensi dell'art. 55 del c.p.p. gli ispettori del lavoro in qualità di U.P.G. svolgono particolari funzioni ed hanno particolari poteri connaturati alle funzioni svolte.

Funzioni:

- Prendere notizia dei reati ed impedire che vengano portati ad ulteriori conseguenze;
 - Ricerca e gli autori;
 - Compiere gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova;
 - Raccogliere gli altri elementi utili all'applicazione della legge penale.
- 

PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:
i poteri dell' U.P.G. art. 55 e ss.

I poteri sono collegati alle funzioni tra questi si
evidenzia l'acquisizione di informazioni
dall'indagato.

Le dichiarazioni possono essere acquisite:

- Su iniziativa dell'ispettore (sommarie informazioni
ex art. 350 c.p.p.);
- su iniziativa dell'indagato (spontanee
dichiarazioni);
- su delega del P.M. .



PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:
l'acquisizione di sommarie informazioni ex art. 350 c.p.p.

Le sommarie informazioni devono essere acquisite secondo le disposizioni dell'art. 350 del c.p.p. :

- obbligatoria presenza avvocato difensore;
- avviso all'indagato che ha il diritto di non rispondere alle domande;
- inizio dell'acquisizione solo quando l'avvocato è effettivamente presente;
- invito all'indagato a fornire le proprie generalità;
- evitare di influenzare le risposte dell'indagato.

La deposizione va verbalizzata ai sensi dell'art. 357 c.p.p e trasmessa la PM entro 3 giorni

Fuori da tale procedura le dichiarazioni possono essere raccolte solo nell'immediatezza del fatto e sul luogo del reato.(art. 350 c.p.p. comma 5).



PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:
l'acquisizione di dichiarazioni su delega del PM
e spontanee dell'indagato

Il personale ispettivo può procedere ad interrogatorio su delega del PM dopo che il medesimo abbia formulato l'invito a presentarsi ex art. 375 c.p.p. .

Anche l'interrogatorio va verbalizzato e trasmesso senza indugio al P.M. .

Le dichiarazioni spontanee dell'imputato possono essere raccolte anche senza la presenza del difensore e vanno verbalizzate e trasmesse al P.M. entro 3 giorni.



PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:
l'identificazione del datore di lavoro

La sanzione può essere applicata solo dopo l'individuazione del soggetto personalmente responsabile della violazione.

L'individuazione del responsabile avviene analizzando le diverse violazioni penali e applicando i criteri interpretativi utili per individuare il responsabile.

Il criterio della “delega di funzioni” è un criterio organizzativo gestionale utilizzato nel diritto sanzionatorio del lavoro per valutare le realtà aziendali complesse ed individuare il soggetto personalmente responsabile.

I presupposti per applicare il criterio della delega di funzioni sono:

- impresa di notevoli dimensioni;
- attribuzione funzioni a persone qualificate;
- attribuzione di specifici poteri d'azione necessari ad esperire i compiti assegnati.



PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:
la verbalizzazione

L'attività dell'UPG deve essere documentata in forma scritta e nell'immediatezza dei fatti.

La documentazione successiva è possibile in caso di impossibilità assoluta di una documentazione contestuale o di eventi che possono causare danni irreparabili (art. 373 co. 4 c.p.p.).

Le forme della verbalizzazione:

-annotazioni: appunti scritti senza formalità utili a documentare atti ed operazioni svolte (art.115 disp. att. c.p.p.);

-verbale in forma integrale o sintetica (art. 136 c.p.p.) va sottoscritto dagli interessati previa rilettura.




PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:
annotazione

Annotazioni: sono appunti scritti senza formalità utili alla prosecuzione od all'avvio delle indagini – non tipizzati-.

Contenuto: (art.115 disp. att. c.p.p.):

- esatta indicazione dell'UPG redigente;
 - le generalità delle persone che hanno preso parte alle operazioni;
 - data ora e giorno dell'annotazione;
 - enunciazione sintetica di quanto emerso e rilevato.
- 

PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:
Verbale integrale e sintetico

Verbale in forma integrale o sintetica
(art. 136 c.p.p.).

Il contenuto è sostanzialmente simile a quello delle annotazioni, deve essere riportato per esteso e va sottoscritto dagli interessati, previa rilettura, in ogni foglio ed in calce.



PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:

Atti atipici di indagine su iniziativa dell'UPG (art. 354, 1 comma c.p.p.)

Gli atti atipici di indagine sono quegli accertamenti urgenti sui luoghi, cose e persone diretti a conservare le tracce e le cose pertinenti al reato ed a garantire che non venga mutato lo stato dei luoghi e delle cose prima dell'intervento del P.M. .

Presupposti:

pericolo di alterazione, dispersione o modifiche di luoghi, cose o tracce nelle more dell'assunzione delle indagini da parte del P.M. .



PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:

Atti atipici di indagine su iniziativa dell'UPG (art. 354, 1 comma c.p.p.)

Poteri dell'U.P.G. :

Accertamenti anche sulle persone ma meramente descrittivi e di immediata percezione visiva - non perquisizione - .

L'indagato può farsi assistere da un difensore di fiducia che non ha diritto ad essere preventivamente avvertito.

Apposito verbale da trasmettere entro 48 ore al P.M. .




PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria:
obbligo di comunicazione di reato al P.M. ex art. 347 c.p.p.

L'ispettore del lavoro in qualità di U.P.G., quando accerta violazioni di obblighi penalmente sanzionati, deve comunicarlo al P.M. per consentire l'acquisizione delle fonti di prova.

Contenuto della comunicazione:


- elementi di fatto del reato;
 - altri elementi rilevati;
 - indicazione delle fonti di prova esaminate ed acquisite;
 - attività di indagine compiute;
 - documentazione raccolta.
- 

PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria: la comunicazione di reato al P.M. ex art. 331 c.p.p.

Il personale di vigilanza **che non riveste la qualifica di U.P.G.** ha l'obbligo di comunicare la notizia di reato appresa a causa delle funzioni svolte, per iscritto e senza ritardo, al P.M. o ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

Tale obbligo è previsto dall'art. 331 c.p.p. e deve essere adempiuto anche quando non sia individuata la persona agente.



PUBBLICI UFFICIALI E MATERIA PENALE

L'ispettore del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria: il contenuto della comunicazione di reato al P.M. art. 332 c.p.p.

Ai sensi dell'art. 332 c.p.p. la notizia di reato deve contenere:

- l'esposizione degli elementi essenziali del fatto;
- il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note;
- le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Nella denuncia va fatta richiesta di essere informati circa l'eventuale archiviazione, ai sensi dell'art. 408 c.p.p..



LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

La prescrizione obbligatoria ex art. 15 D.Lgs n.124 del 2004; art. 19 e ss. del Dlgs n.758 del 1994

E' un provvedimento impartito dal personale ispettivo *in veste di polizia giudiziaria* al contravventore, conseguente all'accertamento di violazioni che costituiscono reato ed allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata



LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

La prescrizione ex art. 15 D.Lgs n.124 del 2004: presupposti per l'applicazione.

-Violazione di leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui vigilanza è di competenza degli ispettori del lavoro;


-rilevanza di carattere penale delle norme violate, il cui inadempimento è punito con l'arresto o l'ammenda o con la sola ammenda.



LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

La prescrizione ex art. 15 D.Lgs n.124 del 2004: fattispecie oggetto di prescrizione

Fattispecie sanzionate:

- comportamenti in essere al momento dell'accertamento;
 - fattispecie a condotta esaurita (reati istantanei anche ad effetti non permanenti);
 - fattispecie in cui il trasgressore abbia già adempiuto agli obblighi di legge spontaneamente prima della prescrizione (ravvedimento operoso);
 - condotta antisindacale (interpello 5/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
- 

LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

La prescrizione ex art. 15 D.Lgs n.124 del
2004

Contenuto del provvedimento:

- prescrizione da eseguire;
- possibili specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o la salute dei lavoratori;
- termine entro cui eseguire la prescrizione;
- possibilità di proroga del termine su richiesta del contravventore (particolare complessità o oggettiva difficoltà);
- termine massimo 6 mesi (proroga compresa);
- ulteriore proroga di 6 mesi, motivata, in caso di specifiche circostanze non imputabili al contravventore.

LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

La prescrizione ex art. 15 D.Lgs n.124 del
2004

Procedimento:

- comunicazione di reato al P.M. ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. ;
- notifica del provvedimento di prescrizione;
- verifica dell'adempimento entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- comunicazione all'autorità giudiziaria.




LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

La prescrizione ex art. 15 D.Lgs n.124 del 2004 su iniziativa del P.M. Art. 22 D.Lgs n.758 del 1994

Il P.M. comunica agli organi ispettivi un'informativa di contravvenzione investendoli degli accertamenti del caso .

L'organo di vigilanza informa il pubblico ministero entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione delle proprie determinazioni: apertura procedimento di prescrizione o archiviazione.



LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

La prescrizione ex art. 15 D.Lgs n.124 del
2004

Effetti del procedimento di prescrizione:

Sospensione del procedimento penale
contravvenzionale con l'iscrizione nel registro di cui
all'art. 335 c.p.p., fino alla ricezione da parte del P.M. di
una delle comunicazioni che definiscono la procedura ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs n.758 del 1994 .

Nel caso art. 22 D.L.gs n.758 del 1994 fino alla
comunicazione dell'organo di vigilanza: iscrizione nel
registro ex art. 335 c.p.p. o comunicazione archiviazione.

LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

La prescrizione ex art. 15 D.Lgs n.124 del
2004

La sospensione del procedimento penale non
preclude:

- la richiesta di archiviazione;
- l'assunzione di prove con incidente probatorio;
- gli atti urgenti di indagine preliminare;
- il sequestro preventivo ex artt. 321 e ss c.p.p. .



LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

La prescrizione ex art. 15 D.Lgs n.124 del
2004

Adempimento:

- la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine previsto dalla prescrizione;
- ammissione al pagamento in sede amministrativa, di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda prevista, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione;
- entro 120 giorni dalla scadenza del termine della prescrizione c'è la comunicazione all'autorità giudiziaria degli esiti della procedura (adempimento ed eventuale pagamento ammenda ridotta).

LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

La prescrizione ex art. 15 D.Lgs n.124 del
2004

Inadempimento:

- la violazione NON è stata eliminata secondo le modalità e nel termine previsto dalla prescrizione;
- NON c'è l'ammissione al pagamento in sede amministrativa;
- entro 90 giorni dalla scadenza del termine della prescrizione c'è la comunicazione all'autorità giudiziaria dell'esito negativo della procedura.



LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

La prescrizione ex art. 15 D.Lgs n.124 del
2004

Effetti dell'adempimento e del pagamento della sanzione ridotta:

- estinzione della contravvenzione;
- archiviazione da parte del P.M. all'estinzione della contravvenzione.

Adempimento difforme nei tempi o nei modi o mancato pagamento sanzione:

Prosegue il procedimento penale

- Valutazione ai sensi dell'art. 162 c.p. (diritto soggettivo del reo)
(oblazione nelle contravvenzioni con punite con la sola ammenda)
- Valutazione ai sensi dell'art. 162 bis c.p. (valutazione discrezionale del G.O.)
(oblazione nelle contravvenzioni con pene alternative).



LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

La prescrizione ex art. 15 D.Lgs n.124 del
2004

L'oblazione ex art. 162 c.p. (oblazione semplice):

- Attiene alle ipotesi di reato contravvenzionale punite con la sola ammenda;
- costituisce un diritto soggettivo dell'imputato;
- il soggetto colpevole richiedente è ammesso **AUTOMATICAMENTE** a pagare un terzo del massimo della pena stabilita prima dell'inizio del dibattimento o, nei giudizi che si risolvono per decreto, prima dell'emissione del decreto di condanna (artt. 459 e ss c.p.p.).

LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

La prescrizione ex art. 15 D.Lgs n.124 del
2004

L'oblazione ex art. 162 bis c.p. (oblazione speciale):

- attiene alle ipotesi di reato contravvenzionale punite con pena alternativa (arresto o ammenda);
- il soggetto colpevole deve fare esplicita domanda, depositare una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda, accollarsi le spese di giustizia.



LA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

La prescrizione ex art. 15 D.Lgs n.124 del
2004

L'oblazione ex art. 162 bis c.p. (oblazione speciale).

La domanda non può essere ammessa o deve essere rigettata:

- in caso di recidiva, abitualità, professionalità nel reato;
- il giudice ritenga sussistenti conseguenze dannose o pericolose del reato che potevano o dovevano essere eliminate;
- il giudice ritenga, dopo una valutazione discrezionale, che la condotta o il fatto determinato dalla medesima siano particolarmente gravi.

LA DISPOSIZIONE ESECUTIVA

(art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 ; art. 302-bis D.Lgs. 81/2008

- Viene impartita dal personale ispettivo per l'applicazione di
- “norme che attribuiscano apprezzamento discrezionale”
“norme tecniche e delle buone prassi in materia di sicurezza”
- E' immediatamente esecutiva
- Entro 15 gg.: ricorso al Direttore della DPL
- Entro 15 gg.: decisione o silenzio-rigetto (il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione)

